



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 gennaio 2012 (27.01)
(OR. en)**

5781/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0016 (NLE)**

LIMITE

**PESC 89
RELEX 59
COEST 18
FIN 45
OC 28**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione/Alto Rappresentante
Data:	26 gennaio 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 32 definitivo
Oggetto:	Proposta congiunta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione e dell'Alto Rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 32 definitivo



COMMISSIONE
EUROPEA

ALTA RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE
EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA
POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 25.1.2012
COM(2012) 32 definitivo

2012/0016 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativo a misure restrittive
nei confronti della Bielorussia**

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia.
- (2) Con decisione 2012/ ... /PESC del Consiglio, del ... gennaio 2012, il Consiglio ha deciso che le restrizioni riguardanti il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovevano essere applicate i) ai responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, in particolare le persone che ricoprono alte cariche, e ii) alle persone e entità che ricevono benefici dal regime di Lukashenko o lo sostengono, in particolare le persone e entità che forniscono un sostegno finanziario o materiale al regime.
- (3) Questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) L'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/.../PESC del Consiglio, del ... gennaio 2012¹, che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia,

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006², dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia.
- (2) Con decisione 2012/ ... /PESC del Consiglio, del ... gennaio 2012, il Consiglio ha deciso che le restrizioni riguardanti il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovevano essere applicate i) ai responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, in particolare le persone che ricoprono alte cariche, e ii) alle persone e entità che ricevono benefici dal regime di Lukashenko o lo sostengono, in particolare le persone e entità che forniscono un sostegno finanziario o materiale al regime.
- (3) Questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la sua attuazione richiede un'azione a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 765/2006,

¹ G U L ... del ... 1.2012, pag. ...

² G U L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

l'articolo 2 è sostituito dall'articolo seguente:

"Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui agli allegati I, IA e IB.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati I, IA e IB o utilizzato a loro beneficio.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Nell'allegato I sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, come responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 marzo 2006 e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica o associati ai responsabili.
5. Nell'allegato IA sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, come responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 dicembre 2010 e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica o associati ai responsabili.
6. Nell'allegato IB sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, come i) responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Bielorussia o ii) persone o entità che ricevono benefici dal regime di Lukashenko o lo sostengono."

Articolo 2

L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato IB al regolamento (CE) n. 765/2006.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

"ALLEGATO I B

Il presente allegato non contiene nessuna voce"